



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA
- Ufficio di Presidenza -

IL PRESIDENTE

1. Viste le leggi n. 212/2000, art. 13, e n. 289/2002, art. 94, comma 7, e le risoluzioni n. 5/2000 e n. 4/2005 del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria.
2. Visti i propri precedenti decreti di nomina dell'Ufficio del Garante n. 782/2001, n. 1371/2001, n. 10/2005, n. 37/2005, n. 13/2006 e n. 47/2006.
3. Viste le sentenze del T.a.r. Bologna, sez. I, n. 1652/05, n. 1653/05 e n. 1654/05; le decisioni del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 7589/06 e n. 4097/07; la sentenza della Cass. civ., sez. un., n. 566/2009;
4. Considerato che l'attuale Ufficio del Garante del contribuente, insediatosi il 5 aprile 2005, viene a scadenza in data 4 aprile 2009, con contestuale termine del mandato degli attuali componenti e conseguente necessità di procedere senza ritardo a ricostituirlo, onde garantirne la necessaria continuità di funzionamento.
5. Considerato che la nomina dei componenti l'Ufficio si configura alla stregua di *un provvedimento caratterizzato da un'ampia discrezionalità*, che una consolidata giurisprudenza impone di canalizzare mediante un'adeguata motivazione espressa, peraltro, in termini *assoluti* (più che solo *comparativi*), secondo la delib. n. 4/2005 del Consiglio di presidenza, pag. 3 (che prospetta anch'essa la discussa nomina come atto di *alta o straordinaria amministrazione*, pertanto sottraendolo pure ad ogni ipotizzabile competenza del Presidente *vicario* della Commissione tributaria regionale), documento prima contemplante un preliminare esame di natura *comparativa*, ma che impone poi (con una successiva e definitiva manifestazione di volontà normativa) una valutazione in assoluto dei candidati, condotta *intuitu personae* (in base anche ad un *rapporto fiduciario*), esclusi comunque sistemi di valutazione legati a *risultati concorsuali e/o elettorali*.
6. Ritenuta la necessità di ricostituire l'Ufficio, con decorrenza *coincidente* con la cessazione dalla carica dei tre attuali componenti, due dei quali (il dott. **Renato TANGARI** e la rag. **Laura ZAULI**) hanno inoltrato *dichiarazioni di disponibilità* alla conferma, mentre il Presidente uscente (dott. **Pellegrino IANNACCONE**) ha declinato un eventuale nuovo mandato (onde non occorre *preavviso procedimentale ex artt. 7 ed 8, legge n. 241/1990, modif. legge n. 15/2005*).
7. Ritenuto che le autocandidature (nella specie, due: v. *infra*) non implicano alcun preliminare *subprocedimento valutativo*, né *preavviso di avvio ex citati artt. 7 ed 8, legge n. 241/1990, e succ. modif. ed integr.*, né *preavviso di rigetto ex art. 10-bis, legge n. 241/1990, introdotto dall'art. 6, legge n. 15/2005*, trattandosi di procedimento consistente in un unico provvedimento (cfr. T.a.r. Bologna, Sezione

I, sentenza n. 1653/2005), che *non trae origine da un'istanza di parte, anche ove quest'ultima venga spontaneamente presentata dagli interessati*.

8. Ritenuto che la domanda del dott. Vincenzo **VOLPE**, già *giudice tributario* in servizio presso l'intestata Commissione fino al 15 dicembre 2007, non può essere presa in esame nell'ipotesi di deliberata *conferma* dei due componenti uscenti, mentre quella del dott. **Vito Aliano** (magistrato a riposo, già Presidente dell'Ufficio dalla sua prima istituzione, ma poi non confermato da questa Presidenza per il secondo mandato ed, attualmente, di nuovo aspirante alla carica) non può trovare accoglimento, in quanto il suo *curriculum* non lo evidenzia in possesso di titoli preminenti ed il suo comportamento, nel lasciare l'Ufficio fino ad allora presieduto (v. allegata relazione 19 marzo 2009 del Presidente **IANNACCONE**), *proprio non depone a favore della sua sollecitudine per le primarie esigenze del Garante*, tanto più che egli si avvia a compiere gli *ottantaquattro anni* d'età e le pregresse esperienze (v. i casi dell'avv. **PILLA**, dell'avv. **RAMPINI BONCORI** e dello stesso Presidente **IANNACCONE**, coetaneo del dott. **ALIANO**) sconsigliano di prendere in esame candidature o autocandidature di soggetti che abbiano superato gli *ottanta anni* e che, dunque, per ovvie ragioni, non potrebbero garantire quattro anni di attività sempre sostenuta da adeguate risorse ed energie psico-fisiche.
9. Ritenuto che *l'istituzionale unitarietà dell'Ufficio* (pur collegiale) non impedisce di ipotizzarne *un occasionale rinnovo solo parziale*, motivato con l'eccellente prova fornita da taluno dei componenti in scadenza.
10. Ritenuto preferibile nominare soggetti già collocati o collocandi a riposo e, quindi, in grado di dedicarsi a tempo pieno alle incombenze della carica di cui si tratta.
11. Ritenuto che, in tale ottica, valide argomentazioni in termini d'*interesse pubblico* (quali l'esperienza professionale acquisita, l'apprezzabile produttività manifestata ed il comprensibile intento di consolidare i vantaggiosi risultati raggiunti) possano addursi a favore della conferma degli attuali incaricati.
12. Considerato che, secondo questa Presidenza, è configurabile un *interesse legittimo* in favore degli attuali componenti, in base al *doppio presupposto costituito dal positivo apprezzamento della professionalità acquisita, dell'attività svolta e della produttività estrinsecata in precedenza e dalla presenza di una domanda o dichiarazione di disponibilità per la conferma da parte degli interessati*: un'attenta ed obiettiva lettura della pur scarna normativa in proposito vigente pone in luce il fatto che l'incarico in questione, prima rinnovabile *una tantum* in piena discrezionalità, è poi divenuto (*teoricamente*) reiterabile senza limiti numerici di mandato, previa valutazione (deve ritenersi: *favorevole*) della professionalità maturata, della produttività dimostrata e dell'attività svolta.
13. Rilevato che la palese natura *paragiurisdizionale* delle funzioni svolte dall'Ufficio del Garante (come da tutti gli altri consimili) suggerisce, come preferibile per le funzioni presidenziali, chi sia o sia stato un *magistrato* (ordinario, amministrativo, contabile o militare), come si desume anche dalla circostanza per cui l'art. 13 n. 2, lett. *a*) (contemplante tutti *pubblici ufficiali*), ne prevede la categoria al primo posto, con ciò dovendosi ritenere che la scelta di un *professore* sia subordinata

all'assenza di *magistrati* od *ex magistrati* disponibili, come pure che quella di un *notaio* lo sia alla mancanza di *professori* od *ex professori* nominabili, nell'esercizio di una discrezionalità non condizionata da terne vincolanti.

14. Ritenuto che, di conseguenza, la scelta del Presidente dell'Ufficio del Garante (preso atto, *con vivo rammarico*, della dichiarata indisponibilità del Presidente uscente per una conferma, *avendo il medesimo posto l'Ufficio in condizioni di funzionare con un'efficienza mai prima riscontrata*, malgrado le iniziali difficoltà, peraltro, egregiamente superate) debba cadere sul dott. **Francesco PINTOR** (nato il 25 giugno 1935, uditore giudiziario dal 27 novembre 1961 (dopo una breve esperienza presso l'E.N.P.A.S.) e, tra l'altro, allievo, collega e collaboratore per lunghi anni del dott. **Pellegrino IANNACCONE**, il che assicura anche una significativa *connotazione di continuità* nella gestione dell'istituto), *magistrato* con quasi 48 anni di brillante carriera nell'Ordine giudiziario (quasi tutti trascorsi in Emilia-Romagna, con correlativa ed intuibile *conoscenza quanto mai approfondita della locale realtà socio-economica*, il che costituisce un ulteriore titolo estremamente qualificante per la carica da ricoprire in detta regione), con vaste esperienze (*anche in stretta attinenza al diritto finanziario e tributario*) nelle funzioni sia requirenti che giudicanti, nelle materie sia civili che penali e negli uffici sia giurisdizionali che amministrativi (avendo fatto parte, tra l'altro, pure del *Consiglio giudiziario del distretto della regione Emilia-Romagna e del Consiglio superiore della Magistratura*), ivi compresi ben *otto anni* quale Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna (v. *curriculum* dell'interessato), a breve collocato a riposo, *a sua domanda*, dal 1° maggio 2009.
15. Considerato che detti titoli, in una valutazione in termini sia assoluti che relativi, qualificano il dott. **Francesco PINTOR** come candidato quanto mai autorevole ed accreditabile per la carica presidenziale in questione, nel doveroso rispetto di un principio selettivo non privo di legittime connotazioni pure *fiduciarie*, immanenti nelle nomine non ricollegate a meccanismi concorsuali o paraconcorsuali.
16. Ritenuto che, come componente, debba procedersi alla conferma del dott. **Renato Tangari**, previo apprezzamento *estremamente positivo* della professionalità acquisita, dell'attività svolta e della produttività estrinsecata nel corso del precedente mandato, espletato per intero (v. allegate relazioni 5 novembre 2008 e 19 marzo 2009 del Presidente uscente), nonché in base al suo *curriculum*, annoverante titoli e qualificazioni che lo pongono (quale dirigente superiore, laureato in giurisprudenza) su di un piano di netta superiorità: tra gli altri (a parte il servizio prestato nell'Arma dei Carabinieri), la reggenza delle Intendenze di finanza di Vicenza, Pistoia e Ferrara e la titolarità di quest'ultima; la reggenza della Direzione regionale delle entrate per l'Emilia-Romagna (con il coordinamento delle relative Sezioni staccate e la direzione del Servizio degli affari giuridici e del contenzioso tributario) e del connesso Servizio degli affari generali e del personale; la carica di Garante (già difensore civico) dell'Ateneo bolognese; i corsi di aggiornamento; i numerosi incarichi di docenza nell'ambito del servizio e la partecipazione a varie commissioni di concorso.

17. Ritenuto che, come componente, anche in questo caso, previo apprezzamento *decisamente positivo* della professionalità acquisita, dell'attività già svolta e della produttività estrinsecata nel corso del precedente mandato (v. allegate relazioni del Presidente uscente, già citate), debba procedersi alla conferma (per la lunghissima e proficua esperienza professionale), nello svolgimento delle funzioni del Garante (*presso cui ha prestato servizio dal gennaio 2007*), pure della rag. **Laura ZAULI**, professionista con quasi un trentennio di esperienza in una lunga attività contabile e di studio di bilanci, di consulenza per il commercio internazionale e di insegnamento, nonché di analisi di mercato e gestione di attività turistiche e doganali (esportazioni, importazioni, trasporti e noleggio navi): attività (svolte anche all'estero, grazie alla conoscenza delle lingue: *inglese, francese e tedesco*) che la rendono un soggetto quanto mai qualificato per le funzioni di componente l'Ufficio del Garante, che annovera già un insigne giurista (il Presidente) ed un esperto in tematiche amministrative e tributarie (l'altro componente).

18. Tutto quanto sopra premesso,

DECRETA

Il nuovo *Ufficio del Garante del Contribuente per l'Emilia-Romagna* è costituito come segue, con decorrenza dal 5 aprile 2009, *ad ogni effetto giuridico, economico ed operativo*:

- **dott. Francesco PINTOR, Presidente;**
- **dott. Renato TANGARI, Componente;**
- **rag. Laura ZAULI, Componente.**

La Direzione della Segreteria della Commissione tributaria regionale convocherà immediatamente i neo nominati per la formale notificazione del presente decreto a ciascuno di essi, a cura di questa Presidenza.

Il Presidente nominato ed il Presidente uscente cureranno, d'intesa, l'immediato passaggio delle consegne, presso la sede dell'Ufficio del Garante del contribuente, in via Larga n. 35, Bologna.

Il presente decreto sarà notificato, inoltre, al Presidente uscente, dott. **Pellegrino IANNACCONE**, comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze, al Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria, alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate per l'Emilia-Romagna ed al Consiglio superiore della Magistratura e ne verrà data notizia nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Bologna, addì 26 marzo 2009.

IL PRESIDENTE
Aldo SCOLA